



ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

Amministrazione Centrale

DIREZIONE AFFARI DEL PERSONALE

27.05.97

012149

Frascati,
o/o Laboratori Nazionali di Frascati
Via E. Fermi, 40 - 00044 FRASCATI (Roma) Italia

Ai Direttori delle Strutture

Ai Dirigenti dell'Amministrazione Centrale

Al Responsabile del Servizio di Presidenza

Loro sedi

Oggetto: Trattamento di missione al personale chiarimenti su alcune questioni.

Sono pervenute a questa Direzione alcuni quesiti su taluni aspetti particolari concernenti il trattamento di missione spettante al personale avente diritto.

Si riportano nel seguito i necessari chiarimenti.

1. Missioni all'estero - Trattamento da corrispondere nel caso di viaggio aereo nel quale il giorno di arrivo sia successivo a quello di partenza.

Il caso è disciplinato dalla norma generale che regola il trattamento di missione all'estero, ed in particolare dall'articolo 2 del Regio Decreto 3 giugno 1926, n. 941 che si riporta nel seguito per le parti ancora applicabili:

"Le indennità per l'estero sono dovute dal giorno in cui si passa il confine o si sbarca all'estero, fino al giorno in cui si ripassa il confine o si prenda imbarco per il ritorno.



Durante i giorni di navigazione competono, oltre il doppio decimo del prezzo del biglietto (*) del viaggio aumentato delle spese di vitto:

a) il rimborso della spesa relativa al vitto normale di bordo inerente al passaggio, qualora non sia compreso nel prezzo del biglietto;

b) l'indennità di cui al primo comma del precedente art. 1 ridotta a un terzo, . . . (*omissis*) . .

Sono inoltre dovute le indennità stabilite per le missioni all'interno . . . (*omissis*) . . . per i giorni decorsi dalla partenza dall'abituale residenza di ufficio e di servizio fino a quello, escluso, in cui si passa il confine o si prende imbarco per l'estero, nonché per il periodo compreso dal giorno successivo a quello in cui si ripassa il confine o si sbarca in Italia, sino al giorno del ritorno in residenza."

Naturalmente il legislatore del 1926 non poteva prendere in considerazione il viaggio aereo, che invece è oggi quello generalmente adottato; tuttavia la norma in questione, con i termini "imbarco", "sbarco" e "giorni di navigazione" è agevolmente applicabile anche al mezzo aereo.

Ove, pertanto, il giorno di arrivo (sbarco) sia successivo a quello di partenza (imbarco) spetta per il "giorno di navigazione" la diaria prevista per il paese di svolgimento della missione, ridotta a un terzo.

Per maggiore chiarezza si allega uno schema di svolgimento e di liquidazione di una missione; si noti come, nell'esempio ipotizzato, sia prevista anche la liquidazione di frazioni di diaria nazionale, nonché la liquidazione di diaria estera ridotta a un terzo per il "giorno di navigazione"; si rammenta che:

la diaria estera non è frazionabile;

le date e le ore da considerare sono quelle del luogo dove l'evento in questione si verifica (imbarco, sbarco, ecc.);

2. Missioni all'estero - viaggi in aereo - soste intermedie.

Nel caso, soprattutto, dei viaggi intercontinentali può verificarsi la circostanza di una o più soste intermedie per raggiungere il paese di destinazione dell'incarico di missione.

In tali casi sorge il problema dell'eventuale trattamento da corrispondere per i giorni di sosta, in quanto la normativa sulle missioni all'estero nulla prevede in proposito.

La Corte dei Conti - Sezione del Controllo - con deliberazione n. 641 del 6 novembre 1975 ha sostenuto che per i viaggi in aereo all'estero, in mancanza di una norma che consenta la sosta intermedia per tali viaggi, debba trovare applicazione il disposto contenuto nell'art. 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 che vieta le soste nel caso "in cui si faccia uso di posto letto, di cuccetta o di aereo". E ciò, ovviamente, fatti salvi i casi in cui le interruzioni si rendano necessarie per coincidenze o per cause di forza maggiore.

(*) Sostituito dall'indennità supplementare sul prezzo del biglietto di cui all'art. 14 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.



Si deve quindi concludere che nei viaggi in aereo di lunga durata, ove l'interruzione sia determinata da valutazioni del tutto soggettive, senza, cioè, che sussista una causa di forza maggiore o la necessità di coincidenza, nulla è dovuto all'interessato per la durata delle soste effettuate, stante il divieto di cui all'art. 11 della citata legge n. 836 del 1973.

3. Missioni all'estero - cambio da applicare per la determinazione della diaria estera.

Sulla base delle precisazioni fornite dal Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato il cambio da applicare per la determinazione in lire italiane della diaria estera è quello medio del giorno di partenza.

4. Indennità supplementare sul costo del biglietto.

L'art. 14 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 stabilisce che in aggiunta delle spese di viaggio per missioni di servizio all'interno e all'estero è dovuta una indennità supplementare pari al 10 per cento del costo del biglietto a tariffa intera, se il viaggio è compiuto in ferrovia, su piroscafi o su altri mezzi di trasporto in servizio di linea, terrestre o marittimo, ed al 5 per cento del costo del biglietto stesso se il viaggio è compiuto in aereo.

Il concetto di "tariffa intera" aveva, secondo quanto ribadito in varie circolari e risoluzioni del Ministero del Tesoro, l'esclusiva funzione di riferirsi alle particolari concessioni tariffarie a favore dei dipendenti statali, concessioni che, per quanto riguarda quelle ferroviarie, sono state abolite a decorrere dal 15 gennaio 1986 con l'art. 10 della legge 28 febbraio 1986, n. 41; pertanto la suddetta specificazione, almeno per i viaggi in ferrovia, non ha oggi più senso.

Peraltro nel moderno sistema tariffario del trasporto aereo il concetto di "tariffa intera", esteso oltre i limiti sopra ricordati, potrebbe assumere sovente interpretazioni equivocate, poiché in questi casi la tariffa applicata non deriva da una "intera" alla quale siano state applicate delle "riduzioni" ma si basa su parametri e circostanze attinenti le modalità peculiari di svolgimento del viaggio (tratta, giorni di partenza e ritorno, durata, ecc.).

L'indennità supplementare, pertanto, non sussistendo per l'INFN alcun sistema "convenzionale" di riduzione delle tariffe né per i viaggi in ferrovia né per quelli in aereo, va applicata sul costo effettivo d'uso del biglietto.

5 Missioni all'interno - rimborso scontrini fiscali per consumazione di pasti.

Come è noto l'art. 5 del DPR 23 agosto 1988, n. 395 prevede che il rimborso delle spese dei pasti può avvenire esclusivamente dietro presentazione di regolare fattura o ricevuta fiscale.

Successivamente, in attuazione della delega contenuta nell'art. 12, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il Ministero delle Finanze, con decreto 21 dicembre 1992, ha disposto che i soggetti obbligati al rilascio della ricevuta fiscale hanno la possibilità di certificare le operazioni effettuate con il rilascio dello scontrino fiscale, "a condizione che questo contenga la specificazione degli elementi attinenti la natura, la qualità e la quantità delle operazioni".




Ciò premesso, il Ministero del Tesoro - Ispettorato Generale per gli ordinamenti del personale - con risoluzione del 7 novembre 1996 prot. n. 176637 ha espresso l'avviso

"che le modalità di documentazione delle spese di vitto, indicate nel predetto art. 5 del DPR 395/1988, possano considerarsi implicitamente integrate dalle sopravvenute disposizioni, nel senso che sia possibile ammettere a rimborso, oltre alla fattura o ricevuta fiscale, anche lo scontrino fiscale, purché lo stesso contenga, oltre alla denominazione o ragione sociale della ditta fornitrice del servizio, anche la descrizione analitica dell'operazione effettuata (natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi che formano oggetto dell'operazione) e sia integrato con le generalità del dipendente fruitore del servizio. Elementi questi necessari per controllare la veridicità della somma, di cui il dipendente chiede il rimborso."

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e si inviano i migliori saluti.

DIREZIONE AFFARI DEL PERSONALE

Il Direttore
(G. De Leo)



La diaria estera è corrisposta dal giorno dello sbarco in territorio estero al giorno dell'imbarco in territorio estero.
 Se il giorno di sbarco è successivo al giorno di imbarco spetta per il giorno di «navigazione» la diaria estera ridotta ad 1/3.
 La diaria estera non è frazionabile. Date ed ore sono quelle del luogo nel quale si verifica l'evento (imbarco o sbarco).